

DELIBERA N. 26/21/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TELE
CAPRI S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“TELE CAPRI”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 30, DELLA
LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

(CONTESTAZIONE N. 30/20/DCA – PROC. N. 2776/ML)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione servizi e prodotti del 18 febbraio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l’art. 1, comma 30;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto di contestazione n. CONT. N. 30/20/DCA – PROC. N. 2776/ML, notificato in data 8 ottobre 2020, la Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità ha contestato alla società Tele Capri S.r.l. (servizio di media audiovisivo in ambito locale “Tele Capri”) la violazione dell’art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.



In particolare, la Direzione Contenuti Audiovisivi di questa Autorità, nell'ambito del procedimento istruttorio in materia di diritto d'autore 1323/DDA/FP (relativo all'istanza DDA/3004, culminato con l'adozione di una diffida a mezzo della delibera n. 496/20/CONS) inviava in data 8 agosto 2020 (prot. n. 2020 - 0336470) a Tele Capri s.r.l. una nota con la quale si chiedeva copia del registro dei programmi trasmessi dal palinsesto dell'emittente "Tele Capri" nel periodo 1° gennaio - 31 luglio 2020, nonché copia delle registrazioni della programmazione trasmessa dal medesimo palinsesto nelle date del 12 maggio 2020 dalle ore 21.00 alle ore 24.00, 17 maggio 2020 dalle ore 13.00 alle ore 16.00, 9 giugno 2020 dalle 22.00 alle ore 24.00, 22 luglio 2020 dalle ore 18.00 alle ore 22.00. La medesima nota indicava la data del 23 agosto 2020 come termine per la trasmissione della suddetta documentazione necessaria allo svolgimento di istruttoria.

Con comunicazione del 14 agosto 2020 (prot. n. 2020 - 0344066) Tele Capri s.r.l. inviava copia delle registrazioni afferenti al palinsesto di altra emittente ("Rete Capri"). Conseguentemente, con nota del 27 agosto 2020 (prot. n. 2020 - 0351188) l'Autorità reiterava a Tele Capri s.r.l. la richiesta già inviata in data 8 agosto 2020 e fissava il termine di cinque giorni lavorativi decorrenti dal 27 agosto 2020 per la trasmissione della documentazione pena, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,45 a euro 103.291,37. Nonostante la reiterazione della richiesta, la società non ha inviato alcuna documentazione.

2. Deduzioni della società

A seguito della ricezione dell'atto di contestazione, debitamente notificato in data 8 ottobre 2020, la società Tele Capri S.r.l. non ha presentato alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, ritiene che ricorra nel caso di specie la violazione della norma contestata e di dover dunque procedere alla comminazione della sanzione per la violazione dell'art. 1, comma 30, della legge 249 del 1997.

Quanto al merito della contestazione, giova sottolinearsi come il tenore della norma recata dall'art. 1, comma 30, della legge 249 del 1997 sia chiaro nello stabilire che *"i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 516,00 ad un massimo di euro 103.291,00, irrogata dalla stessa Autorità"*.

Si tratta, evidentemente, di una norma generale, la cui *vox iuris* si evince immediatamente dalle parole utilizzate dal legislatore (*I soggetti che non provvedono...alla comunicazione dei documenti richiesti..sono puniti..*). In tal senso, l'interpretazione logica della norma si raccorda al significato immediato e letterale della disposizione stessa, che enuncia espressamente lo scopo che intende realizzare



vale a dire quella di sancire l'obbligo dei soggetti vigilati di ottemperare ad una richiesta dell'Autorità di atti o documenti che possono essere utili nell'esercizio delle proprie funzioni.

Tanto premesso, quindi, la società era tenuta ad ottemperare alle richieste dell'Autorità di fornire *“le registrazioni degli ultimi 90 giorni” relative al palinsesto Tele Capri* e di rispettare l'obbligo legale e regolamentare di conservare le registrazioni per i tre mesi successivi alla messa in onda e di consegnarle, adottando, a tale scopo, ogni misura possibile e le precauzioni necessarie a garantire l'assolvimento della prescrizione in questione.

In generale, la mancata acquisizione delle registrazioni impedisce, di fatto, all'Autorità di svolgere compiutamente la propria attività istruttoria rispetto a possibili e potenziali violazioni di legge commesse nel periodo di riferimento. Di talché, appare evidente che il comportamento dei rappresentanti della Società è apparso volutamente elusivo rispetto alle richieste dell'Autorità, inviando prima le registrazioni afferenti a un palinsesto diverso da quello in oggetto (Rete Capri in luogo di Tele Capri) per poi non riscontrare la seconda richiesta e non presentare alcuna controdeduzione nell'ambito del presente procedimento sanzionatorio.

CONSIDERATO che a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono soggetti alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

RITENUTA la sussistenza della violazione contestata in ragione della rilevata inosservanza da parte della società Tele Capri S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Tele Capri”*, delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/97;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,45 (cinquecentosedici/45) a euro 103.291,37 (centotremiladuecentonovantuno/37), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1549,35 (millecinquecentoquarantanove/35) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di elevata gravità in quanto tale da impedire all'Autorità l'esercizio dell'attività di vigilanza a cui è preposta.



B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha dimostrato di aver posto adeguate azioni utili ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose della propria condotta.

C. Personalità dell'agente

La Società, per natura e funzioni svolte, ha dimostrato di non essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2019 da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a euro 949.552 e un bilancio in perdita pari a euro 935.760;

UDITA la relazione Presidente;

ORDINA

alla associazione Tele Capri S.r.l., Via Li Campi 19, 80073, Capri (NA), P.I. 01296020637, fornitore del servizio di media audiovisivo lineare in ambito locale "Tele Capri", di pagare la sanzione amministrativa di euro 1549,35 (millecinquecentoquarantanove/35) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1549,35 (millecinquecentoquarantanove/35) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 26/21/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato. È fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate.



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 26/21/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 18 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba